

OPEN DAY

**PROCESSI TELEMATICI
E L'INNOVAZIONE DIGITALE:
NUOVE SFIDE E PROBLEMI APPLICATIVI**



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LA RIFORMA CARTABIA: NUOVE SFIDE TECNOLOGICHE

Lo schema xml dell'atto giudiziario

Giovanni Pasceri



I° PREMESSA

SCHEMI INFORMATICI E STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI

I CANONI DI CHIAREZZA E SINTETICITA', LA SCHEMATIZZAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI POSSONO COMPRIMERE IL DIRITTO DI DIFESA DI CUI ALL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE?

*

**RENDERANNO REALMENTE EFFICIENTE IL PROCESSO TELEMATICO?
(AGEVOLARE LO STUDIO DEL FASCICOLO PROCESSUALE
FACILITARE L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI)**

SCHEMI INFORMATICI E STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI



La informiamo che, al fine di poter aprire e compilare correttamente il formulario in linea, è necessario utilizzare Adobe Reader 9 o le versioni successive (il programma può essere scaricato da www.adobe.com).
La invitiamo a salvare una copia del formulario localmente prima di compilarlo utilizzando Adobe Reader, a stamparlo e a inviarlo alla Corte

ITA - 2021/1

Formulario di ricorso

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

A proposito del presente formulario

Il presente formulario è un documento giuridico ufficiale e può incidere sui Suoi diritti e obblighi. Per la sua compilazione è necessario seguire le istruzioni contenute nelle avvertenze intitolate «Come compilare il formulario di ricorso», facendo attenzione a completare tutte le rubriche relative alla Sua situazione e fornendo tutti i documenti pertinenti.

Avvertenza: nel caso in cui venga presentato un ricorso incompleto, quest'ultimo non sarà accettato (articolo 47 del regolamento della Corte). Si noti in particolare che l'articolo 47 § 2 a) del regolamento prevede che il formulario di ricorso DEVE comprendere, nelle sezioni pertinenti, un'esposizione concisa dei fatti, delle doglianze e delle informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità. Il formulario di ricorso debitamente compilato deve consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.

Etichette con codice a barre

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo delle etichette con codice a barre, ne apponga una nel riquadro sottostante.

Numero di riferimento

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte un numero di riferimento per le presenti doglianze, lo indichi nel riquadro sottostante.

A. Ricorrente

A.1. Privato

Questa sezione riguarda unicamente i ricorrenti persone fisiche. Se il ricorrente è un'organizzazione, passare alla sezione A.2.

1. Cognome

2. Nome

3. Data di nascita

/

es. 31/12/1960

4. Luogo di nascita

5. Nazionalità

6. Indirizzo

7. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

8. E-mail (se del caso)

9. Sesso maschile femminile

A.2. Organizzazione

Questa sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui il ricorrente sia una società, una ONG, un'associazione o un altro tipo di persona giuridica. In tale caso, completare ugualmente la sezione D.1.

10. Nome

11. Numero di registrazione (se del caso)

12. Data di registrazione o di costituzione (se del caso)

/

es. 27/09/2012

13. Attività

14. Sede

15. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

16. E-mail

SCHEMI INFORMATICI E STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI

PRESENTAZIONE DELL'ATTO DI RICORSO

Corte di
Giustizia
dell'Unione
Europea

- Presentazione delle pagine:** formato A4
- Testo:** in caratteri di tipo corrente (come Times New Roman, Courier o Arial) di dimensioni di almeno 12 punti, con un'interlinea 1 e margini, in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina, di almeno 2,5 cm

Note a piè pagina: in caratteri di tipo corrente (come Times New Roman, Courier o Arial) di dimensioni di almeno 10 punti, con un'interlinea 1. Una nota a piè pagina è destinata principalmente a contenere riferimenti ai documenti citati nell'atto di ricorso. Non è invece destinata a sviluppare i motivi o argomenti sostenuti dalla parte ricorrente nell'atto di ricorso.

- Paginazione** continua
- Numerazione dei paragrafi** in maniera ininterrotta e in ordine crescente
- Numero di pagine** massimo:
 - **50** pagine per l'atto di ricorso se si tratta di un ricorso diretto diverso da un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 270 TFUE o relativo a una causa in materia di proprietà intellettuale;
 - **30** pagine per l'atto di ricorso se si tratta di un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 270 TFUE;
 - **20** pagine per l'atto di ricorso se si tratta di una causa in materia di proprietà intellettuale

*Art. 59
Regolamento di
procedura della
Corte*

SCHEMI INFORMATICI E STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI

CONTENUTO DELL'ATTO DI RICORSO

Corte di
Giustizia
dell'Unione
Europea

- Denominazione della memoria: «Atto di ricorso»**
- Designazione del ricorrente/dei ricorrenti:** nome/nomi e domicilio/domicili del ricorrente/dei ricorrenti
- Designazione del rappresentante/dei rappresentanti:** nome/nomi - qualità - indirizzo
- Designazione del convenuto:**
Per i ricorsi diretti: precisare l'istituzione, l'organo o l'organismo convenuto o, qualora il ricorso sia fondato su una clausola compromissoria, la persona fisica o giuridica a seconda dei casi

SCHEMI INFORMATICI E STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI

PRESENTAZIONE DEGLI ALLEGATI

Le parti devono effettuare una selezione rigorosa dei documenti pertinenti ai fini della controversia. La giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea e gli atti che sono stati oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, citati negli atti processuali, non devono essere prodotti, salvo nel caso in cui si tratti dell'atto di cui si chiede l'annullamento.

Corte di
Giustizia
dell'Unione
Europea


- Indice degli allegati** alla fine dell'atto di ricorso, contenente i) il numero dell'allegato, ii) una breve descrizione dell'allegato, iii) l'indicazione dell'inizio e della fine dell'allegato secondo la paginazione continua e iv) l'indicazione del numero del paragrafo in cui l'allegato è menzionato per la prima volta
- Numerazione degli allegati:** utilizzando una lettera e un numero. Per gli allegati all'atto di ricorso, utilizzare Allegato A.1, A.2, ...
- Paginazione degli allegati:** in modo ininterrotto a partire dalla prima pagina del primo allegato, includendo le pagine di guardia ed eventuali allegati degli allegati
- Allegati nella lingua processuale** (se non fornita, la traduzione può essere richiesta dal Tribunale)

SCHEMI INFORMATICI E STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI

Le Rule 8 e 10 delle Federal Rules of Civil Procedure stabiliscono che gli atti processuali delle parti siano brevi, esposti in modo chiaro, con specifica allegazione dei fatti e delle argomentazioni difensive

Corte Suprema
degli Stati Uniti
d'America

La Rule 33 disciplina -per ogni tipologia di atto processuale- il tipo di carta, il formato del foglio, i colori ammessi, i caratteri tipografici che possono essere utilizzati e il limite delle pagine e delle parole



II°
**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CHIAREZZA
E SEMPLICITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI**
art. 121 c.p.c. – art. 46 disp. att. c.p.c.



L'art. 121 del codice di procedura civile

ART. 121 C.P.C.

LA LIBERTA' DELLE FORME DEGLI ATTI PROCESSUALI E'
ASSOCIATA ALLA CHIAREZZA E ALLA SINTETICITA'

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.

ART. 121 C.P.C.

CHIAREZZA E SINTETICITA'

sono elementi d'ordine generale del
«giusto processo» ex art. 111, comma 1, della Costituzione

rispondono all'esigenza di garantire
l'efficienza ed efficacia dell'accertamento processuale

(incentiva la leale collaborazione tra le parti
e agevola l'esame del fascicolo processuale)

ART. 121 C.P.C.

CHIAREZZA

La **chiarezza** è un elemento centrale del contraddittorio (celerità e qualità dello scrutinio degli elementi processuali) (immediata intelligibilità)

**rappresentare una lucida e lineare la prospettazione difensiva
rendere palese l'iter logico-giuridico della decisione**

(la Corte di Strasburgo ha più volte ricordato che la motivazione oltre a rivestire una funzione *endo-processuale* in quanto attiene al rapporto con le parti e con il giudice dell'impugnazione, risponde anche ad esigenze *extra-processuali*, riguardanti il rapporto con i cittadini in generale e con la fiducia che essi devono riporre nell'amministrazione della giustizia)

ART. 121 C.P.C.

SINTETICITA'

La **sinteticità** può riguardare:

il contenuto dell'atto ovvero la sua ridondanza o il suo *format*
(criterio qualitativo)

le dimensioni del testo nella sua *estensione*
(criterio quantitativo)

ART. 121 C.P.C.

SINTETICITA'

La **sinteticità**, intesa come estensione del testo, non può essere assunta come elemento incondizionato, rigido e tassativo.

L'ampiezza testuale non può ancorarsi alla materia o ad uno scaglione di valore

- i) difficoltà argomentativa non coincidente con "entità" del contenzioso
- ii) complessità allegazioni 163 c.p.c., preclusioni ex art. 167 c.p.c.; contestazioni specifiche 115 c.p.c.; prendere posizione su tutti i fatti, contestazione capi e punti in Appello 348-bis e 348-ter c.p.c.; rispetto del principio di autosufficienza dell'atto per Cassazione 366 c.p.c.; etc.

ART. 121 C.P.C.

SINTETICITA'

sinteticità, riferita al “criterio quantitativo”, potrebbe compromettere esaustività dell’argomentazione giuridica degli “attori” del processo (non può essere assunta come elemento incondizionato, rigido e tassativo)

atti processuali

art. 132, n. 4, c.p.c. concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto

art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., riportare i fatti rilevanti di causa, seppur in modo ‘succinto’

art. 111, comma 6, Cost. i provvedimenti giurisdizionali devono essere ‘adeguatamente’ motivati

ART. 121 C.P.C.

CHIAREZZA E SINTETICITA'

canoni

già previsti dall'art. 16-bis, comma 9-octies, del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 Rubricato "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"
(ora abrogato)

già definiti dal Protocollo tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole relazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, del 17 dicembre 2015

vigenti nel processo amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del c.p.a. e 13-ter delle disp. att. del c.p.a. secondo cui gli atti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico



**L'art. 46 delle disposizione di attuazione
del codice di procedura civile**

ART. 46 DISP. ATT. C.P.C.

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile

Quando sono redatti in forma di **documento informatico**, **rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici**

Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata

ART. 46 DISP. ATT. C.P.C.

Il **Ministero della Giustizia**, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, **definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti.** Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

ART. 46 DISP. ATT. C.P.C.

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

ART. 46 DISP. ATT. C.P.C.

REGOLE TECNICHE E REDAZIONALI

Compete –ex art. 110 Cost.- al Ministero della Giustizia
«l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia»

Il «*giusto processo*» -ai sensi dell'art. 111 Cost.- è «*regolato dalla legge*»
o altre fonti normative primarie (e non da una disposizione ministeriale)



**III°
LE SPECIFICHE TECNICHE DELL' ATTO
INFORMATICO**

D.M. GIUSTIZIA 7 AGOSTO 2023, N. 110

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Nel richiamare il «*principio di chiarezza e sinteticità*» definisce i «***criteri di redazione e limiti dimensionali***» ... «***degli atti processuali***»

ovvero delle *parti private e pubblico ministero* (art. 2) nonché dei *provvedimenti del giudice* (art. 7)

D.M. GIUSTIZIA 7 AGOSTO 2023, N. 110

Art. 8 – Schemi informatici

1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall'articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 del predetto decreto.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le **informazioni strutturate** nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2.
3. Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche tengono altresì conto dei **criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione**, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato.

D.M. GIUSTIZIA 7 AGOSTO 2023, N. 110

Richiama gli artt. 11 e 34 del DM Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

L'atto del processo in forma di documento informatico è redatto:

- a) secondo le specifiche tecniche stabilite da Ministero della giustizia e DigitPA (sentito il Garante della privacy per quanto di competenza)
- b) **in formato XML eXtensible Markup Language**

SCHEMA DEPOSITO PCT





IV° LA SINTASSI E LA GRAMMATICA DEL FORMATO XML

D.M. GIUSTIZIA 7 AGOSTO 2023, N. 110

eXtensible Markup Language

- linguaggio standard open-source per lo scambio di dati sul web e tra sistemi server e server-client
- è un linguaggio di markup in quanto consente di ‘marcare’ il contenuto di un documento attraverso tag o metadati (marcatori descrittivi, che ne definiscono gli attributi)
- non è un linguaggio di programmazione (no software)
- è indipendente dalla piattaforma hardware e software utilizzata
- è un file di testo strutturato ad albero (root), strutturato in modo gerarchico (elementi e sotto-elementi)
- ad ogni elemento possono associarsi molteplici informazioni, note commenti, file etc.



V° CONCLUSIONI

PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA

Il Piano si sviluppa in sei azioni principali:

- 1) **Digitalizzazione, innovazione**, competitività, cultura;
- 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica;
- 3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- 4) Istruzione e ricerca;
- 5) Inclusione e coesione;
- 6) Salute.

PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA

Il Piano è volto a riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, **modernizzare il Paese** (consentire un percorso di transizione ecologica e ambientale, ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere).

PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA

Il Piano prevede un programma di riforme per la modernizzazione del Paese. In particolare, per quanto ci riguarda, il PNRR si propone di

a) innovare la Pubblica Amministrazione investendo nel capitale umano e nell'aumento del grado di digitalizzazione;

b) riformare la “giustizia” in modo da ridurre la durata dei procedimenti giudiziari, soprattutto civili, nonché abbattere il peso del contenzioso arretrato.

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Gli interventi rientrano negli impegni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e mirano a fornire una **amministrazione giudiziaria più celere e efficiente nel rispetto delle garanzie dei cittadini.**

*La riforma –tuttavia- ricade su una **amministrazione carente di risorse (umane, tecnologiche e finanziarie)***

Efficienza e celerità non vanno di pari passo

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Il c.d. Decreto PNRR 3, convertito con legge n. 41/2023 recante “**Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)**”, vuole superare le disomogeneità applicative legate all’attuazione della riforma della giustizia:

- Potenziamento delle risorse umane (organico e professionalità tecnica);
- **Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche;**
- Piena attuazione dell’Ufficio del processo;
- Piena attuazione del processo telematico (cfr. art. 196 quater disp. att. c.p.c. - GdP, Corte Appello e Cassazione).

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

L'attuazione della norma è stata disorganica

Ha mostrato le debolezze del sistema (cfr. provv. 1/3/2023 del Primo Presidente della Corte di Cassazione che dichiara l'indisponibilità del sistema informatico)

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Il confronto tra i sistemi tecnologici di cui disponiamo (blockchain) e disposizioni dettate in materia di atto giudiziario informatico mette in luce

non tanto (e non solo) l'arretratezza delle infrastrutture tecnologiche

- la scarsa alfabetizzazione informatica
- il limitato orizzonte del legislatore

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Il pericolo è quello che il legislatore si “accontenti” di una adottare una soluzione al ribasso per garantire speditezza al processo

Una gestione integrata del fascicolo per facilitare (solo) la creazione di scambi informativi tra i diversi protagonisti del processo civile
Non rivedere l'intero sistema per costruire una struttura telematica che preveda nuove metodologie di lavoro

Occorre –poi- prevedere una “**monochilafia informatica**”

SEMPLIFICAZIONE O SCHEMATIZZAZIONE?

È stata avviata l'attività di realizzazione della **nuova banca dati di merito** richiesta dal PNRR (Banca dati merito civile), con modelli di ricerca basati su 'intelligenza artificiale' (*data mining*), unitamente alla creazione di una struttura per realizzare banche dati distrettuali.

L'obiettivo delle attività è quello di fornire una banca dati di merito a tutte le Corti per la pubblicazione e la fruizione dei provvedimenti e delle relative massime.

SEMPLIFICAZIONE O SCHEMATIZZAZIONE?

Pietro Rescigno, già nel 1991, ammoniva il giurista che per inerzia o per il malinteso senso di ossequio all'autorità dei precedenti, ricorre, sbrigativamente, all'utilizzo di mezzi della più avanzata tecnologia per reperire, raccogliere, elaborare i dati. Questi strumenti ancor più degli uomini si basano sull'apparente uniformità piuttosto che sugli elementi di singolare originalità

G. Pasceri, La predittività delle decisioni, 2022, Milano

SEMPLIFICAZIONE O SCHEMATIZZAZIONE?

Lo scopo ultimo non deve essere quello di “prevedere” qualcosa che già si sa, tantomeno “predire” anticipatamente ciò che non si conosce, o “profilare” gli orientamenti applicativi che riducono lo spazio deliberativo e argomentativo dello stesso giudice (con mortificazione della funzione giurisdizionale) e del diritto di difesa

G. Pasceri, La predittività delle decisioni, 2022, Milano